

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 1397

**Aggiornamento Linee guida sul “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA” approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019**

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il documento istruttorio della Segreteria Generale di Presidenza concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta:

### PRESO ATTO

delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

### DELIBERA

1. di approvare il documento denominato Aggiornamento Linee Guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, di cui al testo riportato all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente le Linee guida precedentemente approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019;
2. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di notificare la presente delibera ai Direttori di Dipartimento e ai soggetti a essi equiparati, affinché ne diano massima diffusione ai Dirigenti delle strutture cui sono preposti, nonché al Collegio dei Revisori e all'OIV;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Aggiornamento Linee guida sul "SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA" approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019**

**Visti:**

- Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il Regolamento Regionale 7 agosto 2017, n. 16 "Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia";
- la Legge regionale Puglia 16 ottobre 2024, n. 26 "Disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale e modifica alla [legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38](#) (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'[art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#), così come modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#)).
- il R.R. del 28 marzo 2025, n. 2 "Regolamento regionale riguardante la disciplina dell'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26;
- Vista la DGR del 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante ""Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

**Premesso che:**

- con Delibera n. 1374 del 23 luglio del 2019, la Giunta della Regione Puglia ha approvato le Linee Guida ricognitive del "Sistema dei controlli interni della Regione Puglia" (di seguito Linee Guida) al principale scopo di fornire indicazioni omogenee alle strutture amministrative preposte allo svolgimento delle attività di verifica.

**Considerato che,**

- il documento in oggetto, attualmente non comprende alcune procedure di controllo interno quali quelle affidate:
  - alla Struttura speciale Autorità di Audit, relativamente alle funzioni di cui all'art. 127 del regolamento (UE) 1060/2021;
  - e alla Struttura Speciale Audit FSE, relativamente ai controlli ispettivi istituiti dalla Legge regionale n. 26 del 16 ottobre 2024;
- al fine di rendere esaustivo la rappresentazione dei controlli interni della Regione, appare quindi opportuno inserire nel testo delle attuali Linee Guida anche le suddette procedure.

**Tenuto conto che,**

- l'aggiornamento delle Linee Guida rappresenta indubbiamente un'occasione propizia anche per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alle procedure di controllo ivi disciplinate;
- a tal fine, con nota prot. n. 409251 del 17.7.2025, e successive note prot. nn. 449876, 449831 e 449891 dell'8.8.2025, il Segretario Generale della Presidenza, ha richiesto ai responsabili di ciascuna delle strutture regionali preposte ai controlli indicati nelle vigenti Linee Guida, di inviare entro il 2 settembre 2025 proposte di modifiche o integrazioni debitamente motivate, tese a

individuare opzioni procedurali più efficaci ed efficienti, ovvero a recepire aggiornamenti normativi.

Ciò posto, all'esito dei confronti avuti con alcune delle strutture interessate ai controlli, dopo un'attenta valutazione e analisi delle proposte ricevute, si propone di approvare il documento di aggiornamento alle Linee Guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, di cui al testo riportato all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente le Linee guida precedentemente approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019.

#### *Garanzie di riservatezza*

*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.*

Valutazione di impatto di genere: impatto neutro

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare il documento denominato Aggiornamento Linee Guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", di cui al testo riportato all'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente le Linee guida precedentemente approvate con DGR n. 1374 del 23 luglio 2019;
2. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di notificare la presente delibera ai Direttori di Dipartimento e ai soggetti a essi equiparati, affinché ne diano massima diffusione ai Dirigenti delle strutture cui sono preposti, nonché al Collegio dei Revisori e all'OIV;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co 3, lett da a) a e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

**Il Responsabile della E.Q.  
"Affari Giuridici e supporto per le relazioni  
con le strutture organizzative della Giunta Regionale,  
gli organi di indirizzo politico e gli enti esterni"**



STEFANIA  
VOLPICELLA  
22.09.2025  
09:35:39  
GMT+02:00

---

**avv. Stefania Volpicella**

**ROBERTO  
VENNERI**

**Il Segretario Generale della Presidenza**



---

*dott. Roberto Venneri*

Il Presidente, ai sensi del vigente regolamento della Giunta regionale  
**propone**

Alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**Il Presidente della Giunta Regionale**



Michele Emiliano  
22.09.2025  
13:22:13  
GMT+02:00

---

*dott. Michele Emiliano*



ROBERTO  
VENNERI

**Aggiornamento Linee guida sul  
“SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLA REGIONE PUGLIA”**



## INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Definizioni .....	4
Art. 4 Articolazione del sistema dei controlli interni .....	4
TITOLO II CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO .....	5
Art. 5 Controllo preventivo di regolarità amministrativa .....	5
Art. 6 Controlli di regolarità contabile .....	6
Art. 7 Controllo preventivo di legittimità sulle proposte di deliberazione .....	8
Art. 8 Controlli preventivi sugli atti a contenuto normativo.....	8
Art. 9 Controlli sulle gestioni dei cassieri economi .....	9
Art. 10 Controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo .....	10
Art. 11 Controlli successivi di primo livello .....	10
Art. 12 Controlli sulla qualità dei servizi .....	11
TITOLO III CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO .....	11
Art. 13 Controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo.....	11
Art. 14 Controllo di gestione.....	11
Art. 15 Attività propedeutica al controllo di gestione .....	12
Art. 16 Controllo Strategico .....	13
Art. 17 Attività propedeutica al controllo strategico .....	13
Art. 18 Ciclo della performance .....	14
Art. 19 Controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello .....	14
Art. 20 Articolazione del controllo successivo di regolarità amministrativa .....	15
Art. 21 Gestione rischio corruttivo .....	16
Art. 22 Controlli su Fondi europei.....	17
Art. 23 Controlli ispettivi in materia sanitaria.....	17
Art. 24 Attività del Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.).....	18
Art. 25 Controllo sugli enti pubblici e privati controllati e partecipati dalla Regione.....	18
TITOLO IV CONTROLLI DI TERZO LIVELLO .....	19
Art. 26 La funzione di monitoraggio dell'organismo indipendente di valutazione.....	19
Art. 27 Il Collegio dei revisori dei conti .....	19
Art. 28 Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici .....	20
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI .....	21
Art. 29 Raccordo con le strutture del consiglio regionale .....	21
Art. 30 Relazione di fine legislatura del Presidente della Regione .....	21
Art. 31 Clausola di neutralità finanziaria.....	21



---

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. Le presenti linee guida, redatte in conformità ai principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa cui si ispira l'intero apparato regionale, sono ricognitive del "sistema dei controlli interni della Regione Puglia" e forniscono indicazioni omogenee alle strutture amministrative preposte allo svolgimento delle attività di verifica.
2. Il "sistema dei controlli interni della Regione Puglia" è finalizzato a:
  - a) assicurare la trasparenza, la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione amministrativa;
  - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
  - c) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa per ottimizzare il rapporto tra spesa e risultati e tra costi e benefici;
  - d) prevenire fenomeni di illegalità, corruzione, mera irregolarità o mala amministrazione (c.d. maladministration);
  - e) valutare la prestazione organizzativa delle strutture (c.d. performance organizzativa);
  - f) acquisire elementi oggettivi per la valutazione annuale delle prestazioni lavorative del personale dirigenziale e di comparto;
  - g) assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di antiriciclaggio dei proventi di attività criminose per il finanziamento del terrorismo, in una logica di maggiore diffusione, nella cultura amministrativa dell'Ente, dei metodi di prevenzione dei rischi di reato e di cattiva amministrazione;
  - h) vigilare sugli enti del sistema sanitario regionale e sugli altri Enti di diritto pubblico e privato, controllati o partecipati dalla Regione.
3. Le presenti Linee Guida si intendono sostitutive delle precedenti adottate con Deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2019 n.1374.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano:
  - a) alle strutture della Giunta regionale, fermo restando, per quanto riguarda le strutture del Consiglio regionale, quanto previsto dall' art. 29;
  - b) alle Agenzie regionali, agli Enti di diritto pubblico e privato, controllati e partecipati dalla Regione, nei limiti degli espressi rinvii contenuti nelle presenti Linee guida.
2. La Giunta regionale può disporre verifiche ispettive per individuare eventuali responsabilità disciplinari, dirigenziali e amministrative qualora emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione.



---

**Art. 3****Definizioni****1. Ai fini del presente atto, si definiscono:**

- a) "atti finali": i provvedimenti, nonché gli accordi o gli atti di natura privatistica che sono adottati a conclusione di un procedimento o con i quali comunque l'Amministrazione manifesta la propria volontà, a prescindere dalla forma giuridica che assumono (determinazioni dirigenziali, deliberazioni dell'organo politico, decreti del Presidente, ...), nonché gli atti di programmazione, pianificazione o di indirizzo, comunque denominati.
- b) "procedimenti": i procedimenti amministrativi disciplinati ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", o dalla specifica normativa pubblicistica di settore, nonché le procedure poste in essere dall'Amministrazione per l'adozione di atti di programmazione, pianificazione o di indirizzo comunque denominati;
- c) "controllo preventivo": il controllo che condiziona l'efficacia dell'atto adottato;
- d) "controllo concomitante": il controllo che si svolge contemporaneamente all'esercizio della funzione amministrativa;
- e) "controllo successivo": il controllo conseguente all'esito dell'esercizio della funzione amministrativa che avviene dopo che l'atto finale è stato adottato ed è divenuto efficace o dopo che, più in generale, la funzione di amministrazione attiva è stata esercitata;
- f) "dirigenti": ove non meglio specificato, con tale termine si comprendono sia i livelli apicali della dirigenza (direttori di Dipartimento ed equiparati) che i Dirigenti di Sezione o di Servizio o di altre strutture dirigenziali comunque denominate.

**Art. 4****Articolazione del sistema dei controlli interni****1. Il sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Giunta regionale è articolato su tre diversi livelli:**

- a. al primo livello appartengono i controlli che sono svolti dalla medesima struttura amministrativa competente ad adottare l'atto finale o a predisporre la proposta di atto da adottarsi da parte dell'organo politico o, ancora, svolti dalla struttura regionale che interviene nel procedimento con atti di tipo endoprocedimentale (es.: pareri, visti, autorizzazioni) necessari per l'adozione e l'efficacia dell'atto finale. Tali controlli investono anche la fase di esecuzione degli atti adottati;
- b. al secondo livello sono riconducibili tutti i controlli effettuati, periodicamente o in casi straordinari, da strutture o organismi diversi da quelli che esercitano l'attività di amministrazione attiva oggetto del controllo. Essi sono finalizzati principalmente ad una verifica della gestione complessiva per assicurare il rispetto delle norme e delle procedure che si applicano agli atti regionali e la coerenza delle operazioni con gli obiettivi assegnati e i vincoli previsti dagli atti di alta amministrazione;
- c. al terzo livello è collocata la funzione di verifica del corretto funzionamento dell'intero sistema dei controlli interni e le attività di revisione interna volte a valutare l'efficacia dei



controlli, a comunicare gli esiti ai vertici politici e amministrativi e a monitorare l'attuazione dei piani di miglioramento definiti.

2. La Segreteria generale della Presidenza monitora il sistema di controllo interno, sia sulla base dei flussi informativi assicurati (i) dalle strutture cui spettano funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, anche ispettivo, collocate alle proprie dirette dipendenze (ii) dalla funzione di monitoraggio dei rischi e (iii) dal controllo di gestione, sia sulla base degli esiti dei controlli svolti dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). In particolare, monitora l'attuazione dei piani di miglioramento definiti e promuove le sinergie tra i diversi soggetti che svolgono attività di controllo.

## **TITOLO II**

### **CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO**

#### **Art. 5**

##### **Controllo preventivo di regolarità amministrativa**

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la conformità dell'azione amministrativa ai principi di legalità, efficacia, efficienza e buona amministrazione.
2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa si articola in:
  - a. un "controllo di legittimità" relativo ai profili elencati alle lettere da a) a e) del comma 3;
  - b. un "controllo di merito e di conformità" relativamente al profilo di cui alla lettera f) del comma 3.
3. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è volto alla verifica dei seguenti profili:
  - a) imputabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
  - b) conformità della proposta di atto alla normativa (europea, nazionale e regionale) generale e settoriale, agli atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne;
  - c) assenza di vizi di validità che possono determinare nullità o annullabilità dell'atto finale;
  - d) adeguatezza della motivazione;
  - e) coerenza logica tra le varie parti della proposta di atto;
  - f) opportunità, convenienza e coerenza dell'atto con gli indirizzi strategici e operativi della Regione, a meno che non si tratti di atto vincolato.
4. Al termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, se non coincidente con il dirigente competente all'adozione dell'atto finale, presenta una proposta di atto accompagnata da dichiarazione attestante la legittimità, la correttezza e la conformità a legge della procedura istruttoria e della proposta di atto, ai sensi di quanto previsto al comma 3, lettere da a) a e). L'attestazione di cui innanzi è detta anche parere di regolarità amministrativa.
5. Il comma 4 si applica anche quando il responsabile del procedimento appartiene a una struttura diversa da quella del dirigente che adotta l'atto finale.
6. Il dirigente che adotta l'atto finale verifica la regolarità amministrativa del provvedimento e della relativa procedura istruttoria, con riferimento ai profili indicati dalle lettere da a) a f) del comma 3.



7. In caso di provvedimenti che coinvolgono le competenze di più strutture amministrative, i pareri di regolarità amministrativa dell'istruttoria e dell'atto finale, con riferimento ai profili indicati sopra alle lettere da a) a f) del comma 3, sono espressi da più soggetti.
8. In base al modello organizzativo della Regione, nelle materie di competenza, i Direttori e le figure equiparate, nonché i Dirigenti di Sezione formulano proposte agli organi politici; i responsabili della struttura amministrativa proponente esprimono sulle proposte di deliberazione da presentare alla Giunta regionale il parere di regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta ai sensi del comma 3, lett. da a) ad e).
9. Se la proposta di deliberazione è di competenza del Dirigente di Sezione, il Direttore di Dipartimento o le figure equiparate esprimono, ove necessario, osservazioni o rilievi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del DPGR n. 22 del 2001 e ss.mm.ii. In assenza di osservazioni o rilievi, il parere di regolarità amministrativa reso dal Dirigente sotto ordinato si intende confermato.

#### **Art. 6**

##### **Controlli di regolarità contabile**

1. Per i controlli preventivi di regolarità contabile, estesi a tutti gli atti che hanno rilevanza diretta o indiretta sulle partite finanziarie o patrimoniali dell'ente, trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo 23/11/2011 n. 118 e le disposizioni della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, se e in quanto compatibili con i principi e le disposizioni contabili applicabili alle Regioni.
2. In particolare, per gli atti che comportano l'assunzione di impegni, i dirigenti proponenti verificano:
  - a. la legittimità e la congruità della spesa;
  - b. il rispetto degli obiettivi e la conformità alla programmazione regionale;
  - c. la completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto o ad esso allegata;
  - d. la corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
  - e. la corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
  - f. nel caso di utilizzo di risorse aventi destinazione vincolata, il contestuale accertamento dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata.
3. Gli atti che comportano impegni di spesa sono trasmessi, contestualmente all'adozione, alla Sezione Ragioneria per il rilascio del parere di regolarità contabile (sulle proposte di DGR e sugli schemi di Disegno di legge) ovvero del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (sulle determinazioni dirigenziali):
  - a. sulle proposte deliberative la Ragioneria, effettuati i controlli di natura sostanziale in ordine alla conformità della proposta ai principi e alle disposizioni della contabilità regionale ed alla salvaguardia degli equilibri finanziari, rilascia il parere di regolarità contabile. Nel corso dell'esame e delle verifiche di sua competenza, la Ragioneria può anche effettuare, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 10/1989, rilievi in ordine alla legittimità della spesa.
  - b. se trattasi di determinazioni dirigenziali la Ragioneria, effettuati i controlli e le registrazioni contabili, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, che rende esecutivo il provvedimento. In assenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa la determinazione non può produrre i suoi effetti.



4. Il parere di regolarità contabile su deliberazioni e schemi di disegno di legge e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sulle determinazioni dirigenziali sono resi dalla Ragioneria in forma scritta, datati e sottoscritti e sono allegati al provvedimento quale parte integrante dello stesso.
5. Le proposte deliberative della Giunta regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente motivato.
6. Con l'atto di liquidazione la struttura che adotta l'atto di liquidazione attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il suo dirigente verifica:
  - a. le condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno, al contratto e agli eventuali atti successivi all'impegno medesimo;
  - b. la corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
  - c. l'accertamento della disponibilità della somma impegnata;
  - d. l'accertamento della disponibilità di cassa;
  - e. il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 34 della L.r. n. 28/2001;
  - f. la completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
  - g. la corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa.
7. Il provvedimento di liquidazione viene trasmesso alla Ragioneria, che esegue i controlli di competenza dell'atto di liquidazione, verificando:
  - a. la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare l'impegno stesso;
  - b. la disponibilità dello stanziamento di cassa;
  - c. l'esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;
  - d. la conformità rispetto all'impegno di spesa.
8. Il mandato di pagamento è emesso dalla Ragioneria previa verifica della sussistenza dell'impegno e della liquidazione, della correttezza dell'imputazione al conto della competenza o dei residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.
9. La Ragioneria effettua successive verifiche in ordine al rispetto e al mantenimento degli equilibri di bilancio.
10. La Ragioneria effettua altresì i controlli contabili sugli atti di accertamento delle entrate adottati dalla struttura regionale cui è affidata la responsabilità del pertinente capitolo di bilancio.
11. Il controllo preventivo di regolarità contabile esercitato sugli atti di accertamento delle entrate si sostanzia nella verifica, eseguita sulla base di idonea documentazione, della:
  - a. corretta imputazione sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato;
  - b. sussistenza degli elementi costitutivi per la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti;



- c. conformità ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.
12. Sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale e sulle determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto variazioni di bilancio il controllo si esercita attraverso l'espressione del parere preventivo di regolarità contabile previo riscontro degli equilibri economico-finanziari.
13. Il parere di regolarità contabile non è necessario quando l'atto è predisposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria essendo il medesimo assorbito dal parere preventivo di regolarità amministrativa.

#### **Art. 7**

##### **Controllo preventivo di legittimità sulle proposte di deliberazione**

1. Tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale, munite dell'attestazione di regolarità amministrativa, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, qualora necessari, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità di secondo livello da parte delle Strutture della Segreteria della Giunta regionale. Tale controllo giuridico è finalizzato a garantire, nei limiti delle informazioni e dei dati rinvenibili dalla proposta predisposta dalla struttura amministrativa competente per materia, la legittimità, la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di legittimità è svolto dalla Sezione Controlli di regolarità amministrativa o dalla Struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo della Regione.
3. Per le proposte di deliberazione della Giunta regionale recanti l'approvazione di atti di tipo regolatorio (quali, ad esempio, "linee guida" o altri atti disciplinanti con efficacia vincolante erga omnes fattispecie generali, astratte e ripetibili nel tempo) o di schemi di statuti o atti costitutivi di società, enti di diritto pubblico o privato del sistema regionale delle partecipate, la Sezione Supporto Legislativo, o la Struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo della Regione, procede alla verifica dei profili attinenti al drafting e alla qualità della normazione. Restano invece escluse dall'applicazione del presente comma le linee guida attuative, non vincolanti, o aventi funzione di indirizzo, di interpretazione e di sollecitazione, inquadrabili come ordinari atti amministrativi.
4. Il controllo di legittimità è concluso positivamente con la trasmissione della proposta deliberativa alla Segreteria Generale della Giunta per il prosieguo dell'iter.

#### **Art. 8**

##### **Controlli preventivi sugli atti a contenuto normativo**

1. Gli schemi di disegno di legge e di regolamento sottoposti all'esame della Giunta regionale sono corredati obbligatoriamente dei pareri e degli altri documenti indicati dagli articoli 6 e 15 del Regolamento interno di disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale (DGR 1855/2024, pubbl. sul BURP n. 4/2025) e sono assoggettati alle verifiche e controlli disciplinati dal medesimo regolamento secondo le disposizioni della Legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 (Semplificazione e qualità della normazione).
2. La legge regionale n. 29/2011 e i suoi Regolativi attuativi disciplinano le modalità di predisposizione dell'Analisi tecnico normativa sul testo (ATN), dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della successiva Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), nonché delle clausole valutative.



L'AIR e la VIR nonché le clausole valutative sono strumenti per la valutazione preventiva e successiva degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi.

3. La Sezione Supporto legislativo, o la Struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo della Regione, all'esito della verifica del rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa dei testi, della conformità con le disposizioni e le competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina dell'Unione europea, redige la relazione di Analisi tecnico normativa nei limiti delle informazioni e dei dati rinvenibili nella proposta predisposta dalla struttura amministrativa competente per materia. Assicura inoltre alle Strutture regionali, quando richiesto, l'assistenza tecnico-giuridica per l'analisi preventiva dell'impatto della regolamentazione (AIR), la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese e la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR e clausole valutative).

#### **Art. 9**

##### **Controlli sulle gestioni dei cassieri economi**

1. Ai fini del pagamento di spese di funzionamento delle strutture regionali, sono attribuiti agli economi regionali fondi per provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento.
2. Il servizio di Cassa Economale è svolto da una Cassa Centrale e da Casse Economali periferiche nell'ambito degli accreditamenti disposti a seguito di adozione di determinazione dirigenziale di costituzione del fondo economale a cura della Sezione Provveditorato Economato.
3. Il Cassiere Centrale esercita un controllo contabile in forma preventiva al momento della assegnazione dei fondi richiesti dalle Casse Economali. Il controllo è finalizzato a verificare la corretta attribuzione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio. Trimestralmente il Cassiere Centrale rende il rendiconto unico delle somme erogate a fronte delle anticipazioni disposte. Il predetto rendiconto – su cui viene effettuato un controllo contabile ex post di riconciliazione tra il saldo finanziario e quello economico – è approvato con determinazione dirigenziale dalla struttura competente per l'Economato e viene trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il dirigente della Struttura competente per l'Economato parifica il conto giudiziale che viene reso dal solo Cassiere centrale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento o comunque dalla cessazione della gestione. Il controllo, che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sull'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del Conto giudiziale con le scritture contabili dell'Ente, si esercita sui dati contabili presenti nel sistema informativo in uso alla Cassa Economale, che evidenzia i pagamenti (transazioni finanziarie) eseguiti nel periodo di riferimento. Il conto così come approvato a termini del presente comma viene inviato alla struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria.
5. Entro i termini di approvazione in Giunta del rendiconto generale della Regione, la Giunta regionale, previa istruttoria della struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria e previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, procede alla relativa parifica. Entro i successivi trenta giorni la struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria procede al deposito del conto giudiziale



parificato presso la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 10**

##### **Controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo**

1. In attuazione dell'art. 10 D.lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, la Regione, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di sicurezza finanziaria, adotta procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione delle strutture regionali al rischio ivi contemplato e indica le misure necessarie a mitigarlo con riferimento ai seguenti procedimenti o procedure:
  - a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  - c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le strutture amministrative regionali responsabili dei procedimenti di cui al comma 1 si attengono alle procedure operative per l'individuazione e la comunicazione di operazioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottate con deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 1619.
3. La Sezione Personale, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adotta misure idonee ad assicurare, in favore dei dipendenti regionali, adeguata e specifica formazione per l'individuazione delle fattispecie che debbono essere comunicate ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 11**

##### **Controlli successivi di primo livello**

1. Ciascuna struttura regionale assicura lo svolgimento delle attività di verifica, controllo e monitoraggio sulla esatta esecuzione degli atti adottati o predisposti, da parte dei destinatari e adotta, in caso di esito negativo del controllo, gli opportuni provvedimenti.
2. La Regione Puglia, per ciascun Programma Operativo finanziato da FESR e FSE+ di cui è titolare, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, assicura lo svolgimento delle verifiche di gestione e delle altre attività di controllo previste dal Regolamento UE n. 1060 del 2021 (per la Programmazione dei Fondi 2021-2027) attraverso l'istituzione del "Sistema di Gestione e Controllo" (Si.Ge.Co).
3. Il Si.Ge.Co., che disciplina le modalità di svolgimento dei controlli di primo livello da parte dell'Autorità di Gestione del PR PUGLIA FESR/FSE+ 2021-2027, è istituito a norma dell'art. 69 par. 11 del Regolamento UE n. 1060 del 2021.
4. Per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 nonché per gli interventi e i pagamenti diretti del Piano Nazionale della PAC 2023/2027, finanziati dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), i controlli successivi di primo livello sono



in capo all'Organismo Pagatore (OP) AGEA. L'OP AGEA è sottoposto, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) 2021/2116, al controllo di un organismo di certificazione che è responsabile, ai sensi del predetto articolo, di esprimere il parere sulla regolarità, correttezza e veridicità dei conti dell'OP e sul corretto funzionamento del sistema di governance.

5. Le Sezioni regionali che operano in qualità di soggetti attuatori di interventi a valere di risorse PNRR eseguono i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale e/o dalle eventuali linee guida adottate dalle Amministrazioni titolari per garantire la regolarità delle procedure e delle spese, prima della loro rendicontazione. Le medesime Sezioni adottano misure idonee ad assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 ed a prevenire e rilevare conflitti di interessi, doppio finanziamento e frodi.

#### **Art. 12**

##### **Controlli sulla qualità dei servizi**

1. Ciascuna struttura regionale, per quanto di propria competenza, adotta strumenti idonei a valutare la qualità dei servizi erogati al fine di promuoverne il miglioramento e assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti.

### **TITOLO III**

#### **CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO**

#### **Art. 13**

##### **Controllo sostitutivo in caso di inerzia o ritardo**

1. L'art. 6, comma 6, della L.r. n. 7/1997 disciplina una forma di controllo sostitutivo, da parte della Giunta regionale, a fronte di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto da parte di un dirigente che determini un pregiudizio per l'interesse pubblico.
2. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti di Sezione, il potere sostitutivo è esercitato d'ufficio o a istanza di parte dal Direttore del Dipartimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DPGR n. 22/2021. Il direttore di Dipartimento o figura equiparata fissa, in via preliminare, con apposita determinazione, un termine perentorio per l'adozione dell'atto o per l'espressione del parere di regolarità amministrativa sulla proposta deliberativa. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell'atto e alle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese. Qualora l'inerzia permanga, allo scadere del termine assegnato, il direttore del Dipartimento adotta direttamente l'atto in sostituzione del dirigente ordinariamente competente.
3. Qualora l'atto sia di competenza di un dirigente di Servizio, l'esercizio del potere sostitutivo spetta al dirigente sovraordinato che procede conformemente a quanto previsto al comma 2.

#### **Art. 14**

##### **Controllo di gestione**

1. Il Controllo di Gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, il grado di economicità dei fattori produttivi al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.



2. L'attività di coordinamento, monitoraggio e progettazione del controllo di gestione è assegnata al Dirigente della struttura preposta al controllo di gestione.
3. La struttura del controllo di gestione provvede all'individuazione, rilevazione, classificazione e attribuzione alle diverse unità organizzative della Giunta dei costi di gestione sostenuti in ciascun esercizio per il funzionamento della macchina regionale. Per tali attività il Controllo di Gestione si avvale anche della collaborazione delle strutture preposte al bilancio e ragioneria, al provveditorato ed economato, al demanio e patrimonio ed al personale. Il Controllo di Gestione si avvale, altresì, dell'attività di supporto assicurata dalla rete di referenti designati in ogni Dipartimento/Sezione con le modalità disciplinate dall'art. 4 del Regolamento regionale 10 ottobre 2003 n.15 recante "L.r. 16/11/2001 n 28 art. 107 – Controllo interno e di Gestione – Adempimenti". Al Controllo di Gestione è consentito e garantito, in base all'art. 12 del Reg. reg. n. 15 del 2003, l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale e operativa generate e/o gestite da ciascuna Struttura.

#### **Art. 15**

##### **Attività propedeutica al controllo di gestione**

1. Il Dirigente della struttura preposta al controllo di gestione definisce annualmente gli obiettivi, gli ambiti e le modalità per lo sviluppo dell'attività di controllo di gestione. In particolare individua:
  - a. i profili e le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
  - b. le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  - c. gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'attività di programmazione, implementazione e verifica del controllo di gestione sono definite nell'ambito dello SMiVaP.
3. L'attività di controllo di gestione può estendersi all'analisi dei profili gestionali e dei risultati prodotti dalle aziende, agenzie ed enti regionali nonché delle società in house, con specifico riferimento ai servizi e ai beni prodotti per la Regione.
4. La valutazione dei risultati gestionali conseguiti, con riferimento agli obiettivi attesi, si attua mediante l'attivazione del ciclo della performance, così come regolato nell'articolo 11 del presente regolamento e nello SMiVaP.
5. Il Dirigente preposto alla struttura del controllo di gestione, anche sulla base delle risultanze evidenziate dalle analisi prodotte, propone alla Giunta regionale ambiti e modalità per l'ottimizzazione delle programmazioni di acquisizioni di beni e servizi, delle risorse umane e strumentali assegnando alle competenti Strutture delle Direzioni di Dipartimento obiettivi definiti di controllo della spesa e della qualità.
6. Gli esiti del controllo di gestione, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti sono resi noti ai portatori di interesse e, più in generale ai cittadini, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della Relazione sulla Performance Organizzativa.
7. Una verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi e dei costi di gestione sostenuti può essere predisposta in corso d'anno.



8. Le risultanze del controllo di gestione concorrono alla valutazione della performance organizzativa e individuale anche ai fini della gestione dei sistemi di valutazione del personale.

#### **Art. 16**

##### **Controllo Strategico**

1. Il controllo strategico è finalizzato a verificare il grado di attuazione delle scelte, degli indirizzi e delle direttive strategiche espresse dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e dai singoli Assessori.
2. Oggetto dell'attività del controllo strategico è l'analisi della congruenza tra gli obiettivi politici e i risultati conseguiti, con l'individuazione degli eventuali scostamenti, l'identificazione dei possibili fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o la parziale attuazione degli obiettivi posti.
3. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo n. 286 del 1999 e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
4. La funzione di supporto all'OIV nello svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e di coordinamento, progettazione e monitoraggio del controllo strategico è assegnata alla competenza della Segreteria Generale della Presidenza che si avvale del supporto operativo e tecnico delle Direzioni dei Dipartimenti competenti in relazione alle specifiche materie per l'attività di rendicontazione, misurazione e verifica dei risultati e degli impatti derivanti dall'attuazione degli obiettivi strategici.
5. L'esercizio del controllo strategico si fonda sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi triennali ed annuali assegnati dalla Giunta regionale ai Direttori di Dipartimento e alle figure apicali ad essi equiparate. I direttori di Dipartimento e le figure apicali ad essi equiparate, per gli ambiti di rispettiva competenza, forniscono le informazioni e i dati non solo per consentire l'analisi e la valutazione dei risultati in termini di verifica dell'operato del management, ma anche, e soprattutto, per valutare le scelte pianificate e gli interventi programmati in un'ottica di rendicontazione sociale.
6. La predisposizione del bilancio sociale è disciplinata dalla Legge regionale 7 aprile 2014 n. 15 e ss.mm.ii. e dal Regolamento regionale 10 gennaio 2019 n. 1.

#### **Art. 17**

##### **Attività propedeutica al controllo strategico**

1. Gli obiettivi triennali e annuali assegnati alle strutture dirigenziali sono fissati nell'ambito dei provvedimenti sul ciclo della performance adottati dall'Organo politico.
2. Gli indicatori finanziari sono forniti dalla struttura competente per il Bilancio e la Ragioneria, mentre l'Ufficio statistico regionale rende disponibili dati e statistiche riguardanti il contesto territoriale. I direttori di Dipartimento, titolari di banche dati di interesse ai fini della lettura del contesto di riferimento e delle sue evoluzioni e modificazioni, forniscono tutti gli elementi informativi per la misurazione degli impatti prodotti dall'azione di governo regionale.
3. I tempi e le modalità di programmazione e implementazione vengono definite nell'ambito dello SMiVaP.
4. Ai fini del controllo strategico, l'OIV si avvale altresì, per la valutazione dello sviluppo e dell'attuazione degli indirizzi politici, delle rendicontazioni riferite ai documenti di programmazione generale e settoriale.



5. Gli esiti del controllo strategico, con l'evidenziazione dei risultati conseguiti, confluiscono nella Relazione sulla performance approvata dalla Giunta regionale e validata dall'OIV.

#### **Art. 18**

##### **Ciclo della performance**

1. Il ciclo della performance mira a incrementare costantemente l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e a migliorare i servizi erogati. Si articola nelle fasi della pianificazione, misurazione e valutazione, che sono definite in dettaglio dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMiVaP).

#### **Art. 19**

##### **Controllo successivo di regolarità amministrativa di secondo livello**

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, che ha natura collaborativa, persegue le seguenti finalità:
- a. verificare che l'attività amministrativa regionale sia effettivamente improntata al rispetto del principio di legalità;
  - b. contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa può avere ad oggetto ogni tipo di atto, anche di natura contrattuale, adottato dai dirigenti.
3. Il controllo è esteso alle connesse procedure istruttorie ed è svolto con la modalità a campione.
4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è di competenza della Segreteria Generale della Presidenza. Il Segretario Generale della Presidenza si avvale di un gruppo di lavoro interdirezionale, da lui coordinato e costituito da un numero variabile di componenti, scelti con deliberazione di Giunta regionale tra i dirigenti o i funzionari della Regione in possesso delle competenze ritenute necessarie, a seconda dei contenuti del Piano annuale dei controlli di cui all'art. 19.
5. Il Coordinatore e i componenti del Gruppo di lavoro di cui al comma 4 devono essere estranei alle procedure e agli atti da esaminare, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
6. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con riferimento a ciascun atto o provvedimento oggetto di esame, verificando:
- a. tracciabilità, completezza e correttezza dell'istruttoria;
  - b. conformità degli atti alla normativa generale e settoriale, ad atti amministrativi generali o di programmazione di settore, a direttive e circolari interne; la verifica della conformità alle fonti di settore resta subordinata all'espressa indicazione/citazione della fonte nel provvedimento oggetto di esame e alla sua reperibilità sul sito istituzionale o nei sistemi informativi regionali cui il Gruppo di lavoro abbia accesso;
  - c. adeguatezza della motivazione;
  - d. coerenza logica tra le varie parti dell'atto (preambolo, motivazione e dispositivo);



- e. qualità formale della redazione degli atti, anche in termini chiarezza e comprensibilità per cittadini e utenti ed osservanza degli obblighi di protezione dei dati personali e di quelli di pubblicazione in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
7. Il controllo di cui al presente articolo non si estende ai profili contabili-finanziari.

#### **Art. 20**

##### **Articolazione del controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. La procedura di controllo di cui all'art. 18, commi da 1 a 7, è articolata nelle seguenti fasi:

##### **A) Programmazione**

Annualmente, entro il mese di gennaio, il Segretario Generale della Giunta propone alla Giunta regionale l'adozione del "Piano dei controlli di regolarità amministrativa successiva".

Il Piano individua obbligatoriamente:

- le tipologie di atti o provvedimenti da sottoporre a controllo in corso d'anno;
- la modalità del campionamento
- la griglia di valutazione e la scheda di verifica, con cui si dettagliano e precisano gli ambiti di controllo definiti, alle lettere da a) ad e) del comma 6 dell'art. 18;
- periodo temporale della procedura di controllo.

##### **B) Procedura**

Per ogni atto esaminato è compilata una scheda di verifica, con l'indicazione dell'esito della stessa, sulla base dei parametri indicati nella griglia di valutazione.

Ogni scheda, dove sono registrati vizi, irregolarità e criticità eventualmente riscontrati, è trasmessa al dirigente della struttura a cui si riferisce l'atto esaminato, anche al fine dell'eventuale adozione di atti in sede di autotutela.

Nel corso delle attività di controllo il Coordinatore del gruppo di lavoro può disporre l'audizione dei responsabili dei procedimenti e/o l'attivazione di un contraddittorio scritto con la struttura regionale responsabile dell'adozione dell'atto campionato e sottoposto a controllo, per eventuali chiarimenti e per l'acquisizione di informazioni.

Le schede e gli esiti del controllo sono sottratti alle forme di accesso, in quanto atti aventi mero valore interno e finalizzati principalmente all'individuazione di misure di carattere organizzativo e procedurale, nonché ad elaborare direttive e raccomandazioni di cui alla successiva lett. C).

##### **C) Relazione finale**

Le risultanze della procedura di controllo annuale sono comunicate, mediante elaborazione di una relazione di sintesi, dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro al:

- a) Capo di Gabinetto della Presidenza, che, a sua volta, provvede a inoltrare la relazione ai componenti della Giunta regionale e del Coordinamento dei Dipartimenti;
- b) Organismo Indipendente di Valutazione;
- c) Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

Il Capo di Gabinetto, in relazione agli esiti del controllo, può:



- proporre modifiche di carattere organizzativo e procedurale, anche in un'ottica di semplificazione, finalizzate ad assicurare un miglior presidio del rischio di non conformità dell'attività amministrativa;
- elaborare direttive e raccomandazioni, rivolte a tutte le strutture che gestiscono procedure identiche o analoghe, ai fini di miglioramento dell'attività istruttoria e di redazione formale degli atti nonché di omogeneizzazione delle prassi seguite dai vari settori amministrativi.

#### **D) Follow-up**

Al fine di aderire alle indicazioni contenute nella Relazione sui controlli interni per gli anni 2022 e 2023 della Sezione di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, approvata con deliberazione n. 65/2024/FRG del 14 maggio 2024 (pagg. 102 e 103), il Gruppo di Lavoro, all'avvio del successivo ciclo di controlli, svolge una fase di follow-up nella quale le strutture interessate dai rilievi trasmettono dettagliate risposte riguardo alle azioni intraprese per la correzione delle criticità segnalate. Il Gruppo di lavoro appura, anche con richieste di chiarimenti e documentazione integrativa, se i rilievi sollevati abbiano dato luogo a interventi correttivi riferendone ai medesimi destinatari della presente relazione finale.

Nel caso in cui emergano inadempienze o ritardi nelle correzioni, il Gruppo di Lavoro può segnalare le problematiche agli organi competenti, sollecitando gli interventi opportuni.

Il follow-up della relazione consiste nel verificare se le eventuali criticità evidenziate siano state oggetto delle dovute azioni consequenziali, e se queste siano state le più adeguate.

### **Art. 21**

#### **Gestione rischio corruttivo**

1. Costituiscono strumenti di prevenzione del rischio corruttivo:
  - a) la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
  - b) il Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia;
  - c) il Codice Etico per la buona politica per i rappresentanti politici regionali e per tutti i soggetti nominati dalla Regione all'interno di Enti, Istituzioni e soggetti di diritto pubblico o privato controllati, partecipati, vigilati o finanziati.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) predispone la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) contenente l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi generali e specifici e la progettazione di misure organizzative per il relativo trattamento.
3. L'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione del rischio corruttivo sono verificate attraverso un sistema di monitoraggio articolato in:
  - a) "monitoraggio di primo livello" attuato dai dirigenti responsabili delle Strutture organizzative interessate dall'attuazione di ciascuna misura;
  - b) "monitoraggio di secondo livello" svolto dal RPCT, coadiuvato dalla propria struttura di supporto e/o dagli organi di verifica e controllo interno regionali.



---

**Art. 22****Controlli su Fondi europei**

1. I controlli di secondo livello su Fondi europei riguardano i Programmi Operativi finanziati da FESR e FSE+ di cui la Regione è titolare e gli interventi a valere sul PNRR per i quali la Regione è soggetto attuatore a norma dell'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
2. I controlli di secondo livello sui Programmi finanziati dal FESR e dall'FSE+ di cui è titolare la Regione per il periodo di programmazione 2021-2027 sono svolti dall'Autorità di Audit istituita a norma dell'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021.
3. Tali controlli sono svolti in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale e riguardano, principalmente, l'audit dei sistemi di gestione e controllo istituiti per la realizzazione dei summenzionati Programmi, l'audit a campione delle operazioni incluse nelle domande di rimborso trasmesse ai Servizi della Commissione europea e l'audit dei Conti presentati per ciascun periodo contabile.
4. Tali controlli forniscono una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione europea; a tale scopo l'Autorità di Audit redige e presenta alla Commissione:
  - a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento finanziario 2509/2024 riguardante:
    - i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
    - ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
    - iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;
  - b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario 2509/2024, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a) del presente comma e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
5. I Controlli di secondo livello a valere su interventi PNRR per i quali la Regione è soggetto attuatore sono svolti da apposita Struttura che coordina e supervisiona le attività di controllo di primo livello di cui all'art. 11 co.5 svolte dalle Sezioni competenti e, a tale scopo, redige apposito manuale delle procedure ed elabora apposite check-list di controllo. Nell'ambito di tali attività sono effettuate verifiche a campione sull'adeguatezza dei controlli svolti dalle strutture regionali, anche allo scopo di garantire che i finanziamenti regionali erogati siano stati utilizzati regolarmente e legittimamente e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità a tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse.

**Art. 23****Controlli ispettivi in materia sanitaria**



1. La Regione, in attuazione della L.r. n. 38/1994, art. 39, lett. b), esercita attività ispettiva di vigilanza e di controllo nei confronti del Dipartimento regionale della Promozione della salute e del benessere animale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale oltre che dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza, che si avvale di un Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.).
2. L'attività ispettiva di cui al comma 1 è disciplinata dal Regolamento regionale n. 16 del 2017 e ss.mm.ii e si configura come di secondo livello in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e controllo disciplinata al Titolo II delle presenti Linee guida né quella cui sono preposti i rispettivi organi di controllo interni.

#### **Art. 24**

##### **Attività del Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R)**

1. La Regione, in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26 esercita una specifica funzione ispettiva controllo nei confronti:
  - a) delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione di quelle appartenenti al Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale;
  - b) delle agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, purché sottoposte al controllo diretto della Presidenza della Giunta regionale, con esclusione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) nonché dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata.
2. Tale funzione ispettiva è disciplinata dal regolamento regionale 28 marzo 2025, n.2, riguardante le disposizioni relative all'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo Ispettivo Regionale (NIR) e si configura come di secondo livello in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e controllo in capo alle strutture regionali.

#### **Art. 25**

##### **Controllo sugli enti pubblici e privati controllati e partecipati dalla Regione**

1. La Sezione Raccordo al Sistema regionale o la Struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo della Regione, definisce ed aggiorna il modello di controllo amministrativo e statutario da applicarsi alle diverse componenti del sistema degli enti controllati (società in house, società controllate, enti, agenzie ed aziende strumentali regionali, fondazioni regionali). La struttura definisce le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a verificare che i vincoli normativi siano rispettati; a tal fine fornisce le specifiche direttive/linee guida ed indicazioni operative di processo per l'aggiornamento del flusso informativo di gestione degli enti e società controllate e partecipate regionali.
2. Il controllo su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo regionale è esercitato in attuazione di specifiche deliberazioni della Giunta regionale che ne individuano le procedure e gli effetti.



---

## TITOLO IV CONTROLLI DI TERZO LIVELLO

### Art. 26

#### **La funzione di monitoraggio dell'organismo indipendente di valutazione**

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) assicura il monitoraggio del sistema complessivo dei controlli interni in coordinamento con il Segretario Generale della Presidenza.
2. L'OIV annualmente presenta una relazione sullo stato del sistema dei controlli interni alla Giunta regionale per il tramite del Segretario Generale della Presidenza.
3. La relazione di cui al comma 2 tiene conto delle relazioni o rendicontazioni annuali prodotte dai soggetti competenti per i controlli di secondo livello, che sono pertanto obbligati a trasmettere i propri atti e relazioni anche all'OIV.
4. L'OIV può disporre l'acquisizione di ulteriori documenti, sia per quanto riguarda i controlli di primo livello che per quelli di secondo livello, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli rispetto agli obiettivi prefissati, con eventuali proposte correttive all'organo politico.

### Art. 27

#### **Il Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo preposto alla vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei conti.
2. Il Collegio, secondo quanto previsto dalla L.R. 45/2012, svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:
  - a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di bilancio e di stabilità, nonché di assestamento e di variazione del bilancio, nonché sugli schemi di disegno di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di importo superiore a diecimila euro o per i quali il parere sia richiesto ravvisandosi la sussistenza di ipotesi di responsabilità erariale;
  - b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
  - c) verifica la corretta esposizione dei dati in bilancio, l'esistenza delle attività e delle passività, l'attendibilità delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
  - d) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e buon andamento e rilascia il parere di sostenibilità finanziaria della programmazione del fabbisogno di personale;
  - e) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
  - f) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;



- g) svolge le funzioni a esso attribuite dalla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213);
  - h) predispone, in qualità di organo di controllo interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), una relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili regionali di cui all'articolo 69 della l.r. 34/1978;
3. Al fine di assicurare al Collegio la collaborazione, le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, la Sezione Bilancio e Ragioneria è struttura di riferimento per le attività informative tra il Collegio dei Revisori e le strutture della Giunta. In particolare, la Sezione Bilancio e Ragioneria fornisce supporto per gli interventi di rendicontazione nei confronti delle altre istituzioni di controllo e per l'attribuzione, alle diverse strutture regionali, delle decisioni e dei pareri del Collegio, in relazione alle rispettive competenze.
4. Il Collegio dei revisori, ove ritenga la documentazione trasmessa dalle strutture regionali non completa o non chiara ovvero di dover acquisire ulteriori elementi, può chiedere in sede istruttoria ulteriori atti e/o delucidazioni; a tal fine, la Sezione individua i tempi di riscontro, che – per esigenze di compatibilità con la scadenza imposta alla Corte - possono essere di durata breve. I singoli componenti del Collegio possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, è redatto apposito verbale.

#### **Art. 28**

##### **Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici**

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), istituito con D.G.R. n. 264 del 2002 e ss.mm.ii., in forza delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.r. n. 13/2000 come modificata dall'art. 48 della L.r. n. 14/2001 e dalla L. r. n. 4/2007, è organo indipendente preposto a garantire il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, verifica di piani, programmi, progetti e politiche di intervento dell'Amministrazione regionale.
2. Il NVVIP Puglia esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali (ad eccezione dei progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, i progetti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di cui al titolo V, parte IV, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e i progetti di chiusura definitiva di discariche di rifiuti ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 12 gennaio 2003, n. 36 di importo superiore ad euro 10 milioni, ai sensi della lett. b), comma 3, art. 1 Lr. n. 4/2007 così come modificata dalla L.r. n. 14/2015), attivati nel quadro del processo di programmazione delle politiche di sviluppo secondo quanto previsto dalla normativa eurocomunitaria, nazionale e regionale, all'esito di un'analisi di fattibilità economico-finanziaria dei progetti. Il NWIP effettua, altresì, valutazioni ex ante, in itinere ed ex post al fine di migliorare la performance e valutare l'efficacia e la capacità di realizzazione degli obiettivi prefissati.



---

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29**

##### **Raccordo con le strutture del consiglio regionale**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta, in raccordo con la Segreteria generale della Presidenza, un atto di organizzazione del sistema dei controlli per le strutture del Consiglio regionale che individui forme di raccordo con il presente atto.

#### **Art. 30**

##### **Relazione di fine legislatura del Presidente della Regione**

1. In attuazione dell'art. 1 del D.lgs. n. 149/2011 e della L.r. n. 42/2018 la Regione redige la relazione di fine legislatura.
2. La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti regionali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:
  - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
  - c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  - d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
  - e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
  - f) stato di certificato del bilancio regionale.

#### **Art. 31**

##### **Clausola di neutralità finanziaria**

1. Dalle disposizioni delle presenti Linee guida non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.